

Codice A1816B

D.D. 4 agosto 2026, n. 1526

Demanio idrico fluviale: CNPO429 - Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 1833/2006 - D.D. n. 1135/2006) per il mantenimento dell'occupazione con un ponte ad uso gratuito in attraversamento del Torrente Varaita, in Località guado di Lagnasco, in Comune di Lagnasco - Richiedente: Comune di Lagnasco.



ATTO DD 1526/A1816B/2026

DEL 04/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale: CNPO429 – Rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 1833/2006 – D.D. n. 1135/2006) per il mantenimento dell'occupazione con un ponte ad uso gratuito in attraversamento del Torrente Varaita, in Località guado di Lagnasco, in Comune di Lagnasco - Richiedente: Comune di Lagnasco

Premesso che:

- in data 11/09/2025 con nota assunta al prot. n. 40530/A1816B il Comune di Lagnasco , ha presentato istanza per ottenere il rinnovo della concessione demaniale per (Rep. n. 1833/2006 – D.D. n. 1135/2006) per il mantenimento dell'occupazione con un ponte ad uso gratuito in attraversamento del Torrente Varaita, in Località guado di Lagnasco, in Comune di Lagnasco, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;
- con nota prot. n. 47054/A1816B del 23/10/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014 con contestuale richiesta di conferma parere idraulico x R.D. 523/04 all'autorità competente A.I.P.O;

Considerato che:

- l'AIPo – Agenzia Interregionale del Fiume Po, Autorità idraulica competente nel tratto di corso d'acqua interessato dall'intervento, ha effettuato tre comunicazione di integrazioni e rispettivamente con nota assunta al prot. n.53834/A1816B del 03/12/2025, nota prot. n. 25223/A1816B del 01/06/2026 e con nota prot. n. 29780/A1816B e successivamente in data 28/07/2026, ha espresso proprio nulla osta idraulico -con prescrizioni - n. 1696/2015A assunto al prot. n. 34952/A1816B, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- è stata effettuata in data 29/07/2026 visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi e visti gli elaborati progettuali, il mantenimento delle opere in argomento.

Trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dalla tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 3484/A1801B del 24/11/2021 (come rettificata dalla D.D. 3928/A1801B/2021), senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del Regolamento Regionale n. 10/R/2022.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni 30 (trenta) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Considerato che ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il regio decreto n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 14/2014;
- il D. Lgs. n. 118/2011;
- il D. Lgs. n. 33/2013;
- il regolamento regionale n. 11 del 21/12/2023 di modifica del regolamento regionale di contabilità n. 9/2021;
- Vista la Legge regionale n. 2 del 3 febbraio 2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- Vista la Legge regionale n. 3 del 3 febbraio 2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028" e s.m.i.;
- Visto il DGR n. 1-2209 del 9/2/2026 "Decreto legislativo n. 118/2011, articoli 11 e 39, comma 10 e 13. Legge regionale n. 3/2026 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028). Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria";
- Visto il D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";

determina

1) di concedere al Comune di Lagnasco, il rinnovo concessione demaniale (Rep. n. 1833/2006 – D.D. n. 1135/2006) per il mantenimento dell’occupazione con un ponte ad uso gratuito in attraversamento del Torrente Varaita, in Località guado di Lagnasco, in Comune di Lagnasco secondo quanto stabilito nel nulla osta rilasciato da AIPO con nota assunta al prot. n. 34952/A1816B del 28/07/2026 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2) di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall’art.12 del regolamento;

3) di stabilire:

a) la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;

b) che, ai sensi dell’art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare comporta la cessazione della concessione;

c) la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2055, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare e nei citati pareri/nulla osta allegati al presente provvedimento;

d) che ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/R/2022, trattandosi di un manufatto di proprietà provinciale, la concessione è rilasciata a titolo gratuito e non è prevista la costituzione di alcun deposito cauzionale (art. 11 comma 4).

4) di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente Determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013 in quanto non rientrante nelle categorie in esso indicate.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Rossana Barisione

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Davide Mussa per Gianluca Comba

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. 20260728_AIPO_TCCN_Varaita-Lagnasco-guado_NOIDRA_rev.1.pdf



2. 20260803_CNPO429_disciplinare.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



REGIONE PIEMONTE

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

e, p.c.

COMUNE DI LAGNASCO

tecnico@pec.comune.lagnasco.cn.it

Alba (CN),

Prot.

Classifica 6.10.20

Oggetto: OCCUPAZIONE BENI DEL DEMANIO IDRICO Corso d'acqua: Varaita – Comune di Lagnasco (CN)

Codifica: CNPO429 - guado Concessione demaniale Rep. n.1833/06 - D.D. 1135/06

Richiesta Parere Idraulico dell'AIPo.

Richiedente: Comune di Lagnasco

Pratica AIPo n. 1696/2015A (da citare nelle risposte)

Con riferimento all'oggetto,

VISTE:

- la nota PEC della Regione Piemonte, settore in indirizzo, prot. n. 47054 del 23.10.2025 (acquisita al protocollo A.I.Po n. 31545 del 23.10.2025) con cui veniva trasmessa la richiesta del Comune di Lagnasco inerente al rinnovo della concessione demaniale in sanatoria per il guado sul Torrente Varaita nel Comune di Lagnasco (CN);
- la richiesta di integrazioni trasmessa dalla scrivente Agenzia prot. AIPo n. 36383 del 03.12.2025;
- la documentazione integrativa inoltrata dal Comune di Lagnasco, Ufficio Edilizia Privata e Patrimonio, con nota PEC prot. n. 2671 del 12.05.2026 (acquisita al protocollo AIPo n. 14878 del 12.05.2026);
- la ulteriore richiesta di integrazioni trasmessa dalla scrivente Agenzia prot. AIPo n. 16992 del 29.05.2026;
- la documentazione integrativa inoltrata dal Comune di Lagnasco, Ufficio Edilizia Privata e Patrimonio, con nota PEC prot. n. 3480 del 17.06.2026 (acquisita al protocollo AIPo n. 19044 del 17.06.2026);
- la ulteriore richiesta di integrazioni trasmessa dalla scrivente Agenzia prot. AIPo n. 16992 del 29.05.2026;
- la documentazione integrativa inoltrata dal Comune di Lagnasco, Ufficio Edilizia Privata e Patrimonio, con nota PEC prot. n. 3810 del 01.07.2026 (acquisita al protocollo AIPo n. 20748 del 01.07.2026), e dall'Ing. Ivan Barbero con nota PEC in data 18.07.2026 (acquisita al protocollo AIPo n. 22695 del 20.07.2026);

IB/cg

Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Occidentale
Ufficio Operativo di Alba
Referente: Claudia Germano
e-mail claudia.germano@agenziapo.it

Piazza Medford, 1 – 12051 Alba (CN)
Tel. 0173-364661
www.agenziapo.it

Arrivo: AOO A1800A, N. Prot. 00034952 del 28/07/2026

ESAMINATI i documenti datati aprile-luglio 2026, a firma dell'Ing. Ivan Barbero, allegati alle già menzionate note PEC prot. n. 3810 del 01.07.2026 e del 18.07.2026, ed in particolare l'Elaborato "R1i - INTERGRAZIONE cap 7 - RELAZIONE – ART 64. TITOLO V DEL Norme di Piano", che contiene al suo interno il piano di gestione e di monitoraggio del manufatto, il quale dovrà essere recepito dal piano di protezione civile comunale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare:

- il R.D. n.523/1904, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001 e le relative Norme di Attuazione (NdA) del P.A.I., adottate con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'AdBPo n. 18 del 26.04.2001;
- il Decreto n. 73 del 10.06.2022 del Segretario Generale dell'AdBPo di approvazione di un "Aggiornamento degli elaborati n. 3 e n. 8 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI-Po) e delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvione del PGRA del distretto idrografico del Fiume Po: Torrente Varaita da Costigliole Saluzzo alla confluenza nel fiume Po";
- il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del Po (P.G.R.A.), adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale AdBPo n.2 del 03 marzo 2016;
- la Direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino del fiume Po "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B", approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999 - aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006;
- il Regolamento regionale relativo alle "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" approvato con D.P.G.R. n.10R del 16.12.2022;

DATO ATTO che gli interventi per la realizzazione del guado comportano un volume complessivo di movimentazione di materiale litoide pari a 43 m³ e che, come indicato nell'Elaborato "R1 – Relazione idraulica", "l'utilizzo del guado è concentrato principalmente durante la stagione estiva, nei periodi di secca totale del tratto o comunque con presenza di livelli idrici minimi. La fruibilità del guado permette ai mezzi agricoli di evitare la percorribilità di strade ad alto traffico veicolare quali la S.P. 137 (Lagnasco-Verzuolo)";

CONSIDERATO CHE la presenza dell'opera è temporanea e limitata alla sola stagione estiva;

per quanto di competenza, ai sensi del R.D. n. 523/1904, si esprime

PARERE FAVOREVOLE ESCLUSIVAMENTE AI FINI IDRAULICI

alla realizzazione dell'intervento in oggetto, come riportato negli elaborati agli atti di questa Agenzia, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la Ditta richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPO di Alba, anche a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori. A tali comunicazioni dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica, rappresentante lo stato dei luoghi nelle condizioni ante intervento (da allegare alla comunicazione di inizio intervento) e post-intervento (da allegare alla comunicazione di fine intervento), riportando i relativi punti di scatto su stralcio satellitare. A lavori ultimati dovrà inoltre essere trasmessa idonea dichiarazione asseverata congiunta del Direttore dei Lavori e del Proponente, nella

quale si attesti che “i lavori sono stati realizzati conformemente al progetto presentato ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell’autorizzazione idraulica rilasciata da quest’Agenzia”. La documentazione trasmessa dovrà essere altresì completata con l’invio del “Certificato di regolare esecuzione/collaudo” degli interventi di che trattasi, allegando idonea documentazione tecnica “as built”;

- 2) le indicazioni riportate nel piano di gestione e di monitoraggio del manufatto presentato dovranno essere rigorosamente rispettate; il monitoraggio dovrà essere eseguito come riportato nel capitolo “4. OPERAZIONI PERIODICHE DI SORVEGLIANZA E ISPEZIONE” del suddetto piano, ovvero mediante apposita asta idrometrica graduata da installare a monte del guado, e l’accesso all’attraversamento del fiume intercluso al verificarsi di una delle condizioni riportate nel piano stesso con sbarre metalliche abbassate e vincolate con lucchetto. La presenza del guado dovrà essere evidenziata con opportuna segnaletica indicandone il carattere di temporaneità e dovrà esserne vietato il transito durante le ore notturne oltre ai periodi di non utilizzo. Il controllo dovrà essere a carico di Codesto Comune e della Polizia Municipale;
- 3) la responsabilità della fruizione in sicurezza del guado resta in capo al Richiedente; l’accesso e il transito sul guado dovranno essere interdetti in caso di allertamento per eventi meteorologici avversi, che possano determinare l’allagamento delle aree in cui ricade il tracciato: pertanto, le modalità di fruizione dell’opera in oggetto dovrà essere inserita nel Piano Comunale di Protezione Civile di Codesto Comune prevedendo specifiche procedure atte a garantire la pubblica incolumità dei potenziali fruitori;
- 4) è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall’alveo;
- 5) gli eventuali materiali di risulta provenienti dalle lavorazioni e quelli estranei rimossi dovranno essere idoneamente smaltiti in base alla normativa vigente;
- 6) se non espressamente autorizzato, è fatto, altresì, divieto assoluto di formare cumuli di materiali nel corso d’acqua e nelle aree golenali adiacenti (ricomprese all’interno delle Fascia A e B), benché con carattere temporaneo;
- 7) durante tutte le operazioni necessarie alla realizzazione dell’attraversamento, dovranno essere tassativamente evitati cedimenti e danneggiamenti delle opere idrauliche esistenti sulle sponde del torrente Varaita; a lavori ultimati saranno a totale carico dell’ente gestore tutti gli oneri di rimozione del cantiere e di ripristino delle pertinenze idrauliche eventualmente interessate dagli stessi, ivi comprese le rampe e le piste utilizzate dai mezzi di lavoro;
- 8) tutte le pertinenze demaniali di cui al presente parere dovranno essere ripristinate al termine dello stesso. In alcun caso si potrà danneggiare la stabilità della sponda o delle opere eventualmente presenti su di essa, che altrimenti dovranno essere ripristinate a spese del richiedente. In caso di difetto e insindacabile giudizio della scrivente, l’Agenzia ha la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni o le opere che si rendono necessarie a spese di Codesto Comune;
- 9) al termine della stagione estiva l’attraversamento provvisorio realizzato in alveo dovrà essere completamente rimosso, ripristinando l’originario stato dei luoghi e avendo cura di non costituire ostacoli al naturale deflusso delle acque. Inoltre, il Richiedente dovrà trasmettere, anche a mezzo posta elettronica certificata indirizzata all’ufficio scrivente, idonea dichiarazione nella quale si attesti che l’attraversamento provvisorio realizzato in alveo è stato rimosso;
- 10) ogni modifica al progetto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da quest’Agenzia; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte

comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente;

- 11) rimane a carico del richiedente l'onere conseguente la sicurezza della lavorazione, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i, svincolando questa Agenzia da qualunque responsabilità anche in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua. Pertanto, il richiedente prima dell'inizio delle lavorazioni e durante il loro svolgimento, dovrà informarsi e monitorare, sugli appositi bollettini di allerta meteorologica e idraulica rilasciati quotidianamente dall'ARPA Piemonte, eventuali innalzamenti dei livelli idrometrici conseguenti agli eventi meteorici.

Resta inteso che, per quanto non espressamente prescritto, sono fatte salve e riservate le norme di Polizia Idraulica di cui al T.U. n. 523 del 25 luglio 1904, e che ogni variazione all'intervento proposto comporta automatica revoca del presente benestare; le opere in variante dovranno pertanto formare oggetto di nuova istanza.

Il presente parere è dato fatto salvi i diritti dei terzi restando l'Agenzia ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale che dovessero intervenire durante l'esecuzione delle opere in oggetto e successivamente durante l'esercizio della concessione che verrà rilasciata in seguito ad esso, non esclusi gli eventi di piena; il richiedente sarà tenuto all'immediato risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private ed al ripristino delle medesime. Diversamente, l'Agenzia farà eseguire direttamente le dovute riparazioni, a spese dell'interessato.

La presente opera è soggetta a provvedimento concessorio regionale così come disposto dalla D.G.R. Piemontese del 16/12/2022, n. 10/R. Si ricorda che il D.P.C.M. del 12.10.2000 dispone l'introito a favore delle regioni dei canoni relativi all'uso dei beni del demanio idrico in applicazione dell'art. 86 del D.L. 112/1998. Si rimanda al competente ufficio della Regione Piemonte, che legge per conoscenza, per la determinazione dell'eventuale canone di concessione per la superficie occupata dall'opera in oggetto.

Il presente parere viene rilasciato solo ai fini idraulici e non presume legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto, nessuna opera potrà quindi essere intrapresa in mancanza delle necessarie Concessioni od Autorizzazioni di legge, con particolare riferimento alle norme ambientali, paesaggistiche e urbanistiche.

IL DIRIGENTE

Ing. Isabella Botta

Documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale di Cuneo

Concessione per rinnovo occupazione demaniale (Servitù) - CNPO429

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale per mantenimento e Rinnovo Concessione demaniale Rep. n. 1833/2006 – D.D. n. 1135/2006) per il mantenimento dell'occupazione con un ponte ad uso gratuito in attraversamento del Torrente Varaita, in Località guado di Lagnasco, in Comune di Lagnasco (CN).

Richiedente: Amministrazione Comunale di Lagnasco (P.IVA.: 00568590046) con sede in Lagnasco (CN), Piazza Umberto I - nella persona del Dalmazzo Roberto, nato a [REDACTED], in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Lagnasco, che sottoscrive il presente atto.

Art. 1- Oggetto del disciplinare. - Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale di rinnovo per il mantenimento della Concessione demaniale Rep. n. 1833/2006 – D.D. n. 1135/2006) per il mantenimento dell'occupazione con un ponte ad uso gratuito in attraversamento del Torrente Varaita, in Località guado di Lagnasco, in Comune di Lagnasco (CN), come indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza di concessione ed agli atti del Settore e di cui alla Determinazione per il rinnovo n. _____ A1816B del 1 _____, agli atti del Settore.

La concessione demaniale è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2 – Compatibilità Idraulica. - La Concessione per l'utilizzo delle aree apparte-

nenti al demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile con il manufatto di cui all'art. 1, viene accordata con riferimento dell'Autorizzazione Idraulica (ex R.D. 523/1904) n. n. 1696/2015A assunto al prot. n. 34952/A1816B , dall'AIPO di Torino l'Autorità Idraulica competente .

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per 20 anni e pertanto con **scadenza al 31 dicembre 2055**. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro. Al termine della concessione e nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-18-19 del D.P.G.R. n.10/R/2022 e s.m.i.. E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 4 – Obblighi del concessionario.

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale. Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo

i casi di subentro. E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5 – Canone/Deposito cauzionale.

Trattandosi di manufatto di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D. D. 2656/A1801B/2024 del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R.

Art 6 – Spese per la concessione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 7 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del codice civile, della normativa regionale.

Art. 8 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede istituzionale in Piazza Italia, 64 in Comune di Boves .

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge.

Firma del concessionario	per l'Amministrazione concedente
Il Sindaco del Comune di Lagnasco	Il Responsabile
(Firmato digitalmente)	del Settore Tecnico Regionale CN
	ing. Gianluca COMBA
	(Firmato digitalmente)